

COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **27** del 13/04/2026

Modifiche: 1ª adozione

CAPO I	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento	3
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Principi applicabili al trattamento di dati personali	5
Art. 4 – Finalità della videosorveglianza	6
Art. 5 – Collaborazione istituzionale e gestione integrata del controllo del territorio	6
Art. 6 – Tutela dei lavoratori.....	7
Art. 7 – Telecamere di contesto	8
CAPO II.....	8
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
Art. 8 – Titolare del trattamento e funzioni di supporto	8
Art. 9 – Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)	9
Art. 10 – Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali	9
Art. 11 – Autorizzati al trattamento dei dati personali.....	10
Art. 12 – Amministratori di sistema e manutentori.....	10
CAPO III.....	11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 13 – Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali	11
Art. 14 – Obbligo di informativa	11
Art. 15 – Valutazione d’impatto (DPIA) e riesame	12
Art. 16 – Misure di sicurezza.....	12
CAPO IV.....	14
DIRITTI, ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI.....	14
Art. 17 – Diritti degli interessati	14
Art. 18 – Accesso alle immagini e alle registrazioni video.....	14
Art. 19 – Comunicazione dei dati personali.....	15
CAPO V.....	17
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	17
Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	17
CAPO VI.....	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 21 – Allegati tecnici.....	18
Art. 22 – Modifiche regolamentari	18
Art. 23 – Entrata in vigore	19
ALLEGATI (schema).....	20

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Acate (di seguito il “Comune”), impiegati per finalità di sicurezza urbana, prevenzione e accertamento di illeciti, tutela del patrimonio comunale e supporto alle attività istituzionali della Polizia Locale.

I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento comprendono:

- a) telecamere di contesto installate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Gli impianti possono consentire la visione in tempo reale e la registrazione delle immagini, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR e delle finalità istituzionali perseguite. Ogni funzionalità è configurata secondo criteri di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati trattati, limitando l’acquisizione alle sole informazioni indispensabili.

Di regola non è prevista la registrazione audio. Eventuali microfoni o funzionalità aggiuntive sono vietati salvo specifica previsione normativa e provvedimento motivato dell’Ente con valutazione del rischio.

Eventuali funzionalità “evolute” (quali, a titolo esemplificativo, analitiche video, sistemi di riconoscimento) sono ammesse solo se espressamente deliberate con definizione di finalità, basi giuridiche, conservazione e misure specifiche, previo svolgimento della DPIA ai sensi dell’art. 35 GDPR.

Il presente regolamento è adottato nel rispetto e in attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza urbana, con particolare riferimento a:

- a) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”);
- b) il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice Privacy”);
- c) il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (trattamenti per finalità di prevenzione e accertamento reati da parte di autorità competenti, ove applicabile);
- d) le Linee guida 3/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB) sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020;
- e) i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- f) il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- g) la normativa della Regione Siciliana in materia di polizia locale e sicurezza urbana, ivi inclusa la L.R. Sicilia 1 agosto 1990, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le ulteriori disposizioni nazionali e regionali applicabili ai sistemi di videosorveglianza e alle attività di sicurezza urbana, ove compatibili con il presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell'art. 4, n. 1, GDPR. Nell'ambito della videosorveglianza costituiscono dati personali le immagini delle persone riprese, ogni ulteriore elemento idoneo a identificare, anche indirettamente, un interessato.
- b) Interessato:** la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.
- c) Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come definito dall'art. 4, n. 2, GDPR, tra cui raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione e distruzione.
- d) Titolare del trattamento:** il Comune di Acate, che determina finalità e mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, GDPR.
- e) Responsabile del trattamento:** il soggetto esterno che tratta dati personali per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 4, n. 8, GDPR e dell'art. 28 GDPR, sulla base di idoneo contratto o atto giuridico.
- f) Responsabile della protezione dei dati (DPO):** la figura designata dal Titolare ai sensi degli artt. 37-39 GDPR, con compiti di supporto, consulenza e controllo in materia di protezione dei dati personali.
- g) Soggetti autorizzati al trattamento:** le persone fisiche che operano sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile e che sono autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy.
- h) Immagine:** il dato personale costituito dalla rappresentazione visiva di persone, luoghi o beni raccolta e/o registrata attraverso i sistemi di videosorveglianza.
- i) Videosorveglianza:** trattamento di immagini e dati ad esse correlati mediante dispositivi di ripresa fissi o mobili installati o utilizzati dal Comune in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui al presente regolamento.
- j) Telecamere di contesto:** dispositivi di ripresa installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati a monitorare il contesto urbano e le aree di interesse ai fini della sicurezza urbana, della prevenzione degli illeciti e della tutela del patrimonio comunale.
- k) Centrale Operativa:** la struttura individuata dal Comune per la gestione del sistema di videosorveglianza, comprendente le attività di consultazione delle immagini e la gestione delle registrazioni e degli accessi da parte degli operatori autorizzati.
- l) Comunicazione dei dati personali:** la trasmissione o messa a disposizione dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato.
- m) Diffusione:** la comunicazione di dati personali a soggetti indeterminati, vietata per i sistemi di videosorveglianza salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

- n) Dato anonimo:** il dato che non può più essere associato a una persona fisica identificata o identificabile, anche a seguito di anonimizzazione.
- o) Blocco:** la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- p) Esportazione (o riversamento):** il processo mediante il quale le immagini vengono estratte dal sistema e riversate su idoneo supporto informatico per finalità istituzionali o su richiesta dell’Autorità giudiziaria, nel rispetto delle misure di integrità, tracciabilità e sicurezza.
- q) Misure di sicurezza:** le misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare ai sensi degli artt. 24, 25 e 32 GDPR per garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei trattamenti.
- r) Privacy by Design e Privacy by Default:** i principi di cui all’art. 25 GDPR secondo cui il trattamento deve essere progettato fin dall’origine per garantire il rispetto dei diritti degli interessati e deve limitarsi ai soli dati necessari per ciascuna specifica finalità.
- s) Garante per la protezione dei dati personali:** l’Autorità indipendente nazionale istituita dal Codice Privacy, competente a vigilare sull’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 – Principi applicabili al trattamento di dati personali

Il presente regolamento assicura che il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune sia svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza, dell’identità personale e della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite i sistemi di videosorveglianza è svolto nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR e della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, i dati personali devono essere:

- a) leciti**, in quanto trattati sulla base di un’adeguata base giuridica;
- b) corretti e trasparenti**, garantendo che gli interessati siano informati in modo chiaro della presenza dei sistemi e delle caratteristiche essenziali del trattamento;
- c) necessari e proporzionati**, assicurando che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite, anche mediante la configurazione tecnica dei dispositivi e la limitazione degli angoli di ripresa alle sole aree strettamente necessarie;
- d) esatti**, provvedendo alla tempestiva eliminazione o correzione dei dati non pertinenti, distorti o inutilmente dettagliati;
- e) limitati nel tempo**, con un periodo di conservazione non superiore a quello strettamente necessario alle finalità di trattamento e secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- f) protetti**, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire accessi non autorizzati, utilizzi illeciti, perdita, distruzione o divulgazione non autorizzata;

g) gestiti secondo il principio di responsabilizzazione (accountability), assicurando che il Titolare possa dimostrare in ogni momento la conformità del trattamento alla normativa vigente e l'adeguatezza delle misure adottate.

I sistemi di videosorveglianza devono essere progettati e configurati sin dal principio secondo i criteri di privacy by design e privacy by default, riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e privilegiando, ove possibile, soluzioni che assicurino la limitazione dei dati trattati e la loro identificabilità solo in caso di effettiva necessità, anche mediante l'adozione delle opportune impostazioni tecniche e organizzative.

Art. 4 – Finalità della videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assicurando in ogni caso la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Gli impianti sono configurati e gestiti secondo criteri di necessità, proporzionalità e minimizzazione, limitando le riprese e la raccolta dei dati alle sole informazioni strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il trattamento è finalizzato esclusivamente a:

- a) tutela della sicurezza urbana ai sensi della normativa vigente;
- b) prevenzione, accertamento e repressione di illeciti, ivi incluse le attività di polizia giudiziaria svolte dalla Polizia Locale nei limiti delle proprie competenze;
- c) tutela del patrimonio comunale e prevenzione di danneggiamenti, furti o intrusioni non autorizzate;
- d) monitoraggio del territorio e del transito veicolare nell'ambito delle finalità istituzionali di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle attività connesse alle telecamere di contesto;
- e) supporto alle autorità competenti in caso di emergenze o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

L'uso dei dati non richiede il consenso degli interessati, in quanto basato su compiti di interesse pubblico e/o sull'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

Le finalità sopra indicate sono esercitate nel rispetto dei compiti di interesse pubblico e delle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalla normativa statale e regionale vigente, escludendo qualsiasi utilizzo non coerente con le finalità istituzionali o eccedente rispetto ai principi di necessità e proporzionalità.

È vietato l'uso di impianti per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo, ivi incluso qualsiasi controllo generalizzato della popolazione.

Art. 5 – Collaborazione istituzionale e gestione integrata del controllo del territorio

Il Comune può attivare forme di collaborazione con le Autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sicurezza urbana e protezione civile, mediante accordi operativi o convenzioni formalizzate, al fine di consentire – nei limiti della normativa vigente – la visualizzazione delle

immagini o l'accesso a specifiche funzionalità del sistema. Nei casi in cui l'accesso riguardi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, la stipula delle convenzioni avviene, ove previsto, previo confronto con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le attività di cooperazione con altri enti pubblici o con soggetti privati operanti sul territorio sono consentite previa stipula di accordi formalizzati che definiscano ruoli, responsabilità, limiti di utilizzo dei dati e garanzie per la tutela degli interessati. In ogni caso:

- a) le finalità del trattamento rimangono esclusivamente pubbliche e coerenti con quanto previsto dal presente regolamento;
- b) l'accesso ai dati è consentito solo nei limiti delle rispettive competenze e per il tempo strettamente necessario;
- c) devono essere adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire riservatezza, minimizzazione e sicurezza.

Il sistema può essere utilizzato nell'ambito di attività di collaborazione istituzionale, nei limiti della normativa vigente e degli accordi formalmente sottoscritti. Gli aspetti tecnici, organizzativi e procedurali relativi alla gestione, alla manutenzione, alla sicurezza operativa e al funzionamento del sistema possono essere definiti in allegati tecnici o in appositi atti amministrativi, aggiornabili senza necessità di modifica del presente regolamento.

È esclusa ogni comunicazione o diffusione dei dati non prevista da specifiche disposizioni di legge o da accordi formalmente sottoscritti, restando in ogni caso vietata qualsiasi divulgazione non conforme alle finalità istituzionali o alla normativa vigente.

Art. 6 – Tutela dei lavoratori

I suddetti impianti non possono essere utilizzati, ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Eventuali riprese che, per la collocazione delle telecamere o per esigenze di sicurezza, possano incidentalmente comprendere lavoratori presenti nelle aree interessate, non possono essere utilizzate per finalità di vigilanza sull'adempimento della prestazione lavorativa o per accertamenti disciplinari, ma esclusivamente per le finalità istituzionali previste dal presente regolamento.

È comunque assicurato il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, evitando la ripresa sistematica e prolungata di luoghi o postazioni destinate allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora le telecamere possano, anche in via incidentale, riprendere lavoratori, il Comune provvede agli adempimenti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della L. 300/1970, ove applicabili, nel rispetto delle procedure previste dalla legge (accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro competente).

Art. 7 – Telecamere di contesto

Il Comune utilizza sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per le finalità istituzionali indicate all'art. 4 del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le telecamere di contesto, installate in aree del territorio comunale ove si renda necessario rafforzare le attività di prevenzione e accertamento di illeciti, la tutela del patrimonio comunale e il controllo del territorio, sono destinate a monitorare il contesto urbano e le aree di interesse, in relazione a situazioni non adeguatamente fronteggiabili con le ordinarie attività di vigilanza.

Le immagini possono essere visionate in tempo reale e le registrazioni consultate, senza audio, dal personale della Polizia Locale appositamente autorizzato e, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, anche da altri soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento, compresi i responsabili dei servizi comunali competenti per le materie interessate.

Le riprese sono limitate alle aree strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, adottando configurazioni tecniche idonee a ridurre l'acquisizione di dati eccedenti, non pertinenti o relativi ad aree non indispensabili. Ove tecnicamente possibile, si procede al mascheramento delle aree non pertinenti (quali pertinenze private).

Le registrazioni sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi, salvo ulteriore conservazione in caso di richiesta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ovvero quando sia necessario per l'accertamento di specifici illeciti, mediante blocco del dato o riversamento su idoneo supporto secondo le procedure interne.

L'accesso ai dati e alle registrazioni è consentito esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, nel rispetto dei profili di competenza e per il tempo strettamente necessario, con tracciamento degli accessi e divieto di consultazione in presenza di soggetti non autorizzati.

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – Titolare del trattamento e funzioni di supporto

Il Comune di Acate riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il Titolare esercita le proprie funzioni tramite i responsabili dei servizi competenti, ai quali sono attribuiti i compiti necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy, nonché secondo le istruzioni impartite dal Titolare stesso.

Il Responsabile del Servizio/Comandante della Polizia Locale (o altro dirigente/responsabile individuato con atto scritto) è designato quale soggetto delegato attuatore per la gestione operativa del sistema, con compiti, limiti e istruzioni formalizzati.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune fornisce supporto e consulenza in tutte le fasi del trattamento, inclusa la valutazione degli adempimenti necessari e la verifica della conformità degli impianti e delle loro eventuali modifiche alla normativa vigente, segnalando eventuali criticità o misure integrative da adottare.

Il Titolare, anche tramite i servizi competenti, valida l'installazione e gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza, adottando le modalità previste dalla normativa vigente e assicurando che ogni intervento sia coerente con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Titolare svolge preliminarmente l'analisi dei rischi ai sensi della normativa vigente e, sulla base dei relativi esiti, procede – qualora necessario – alla redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, anche con il supporto del DPO.

Art. 9 – Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)

Qualora il Comune affidi a soggetti esterni servizi che comportano trattamento di dati personali (assistenza, manutenzione, hosting, gestione piattaforme), essi sono nominati Responsabili del trattamento mediante contratto o atto giuridico ex art. 28 GDPR.

Nell'accordo devono essere specificati i compiti affidati, le istruzioni del Titolare e le misure tecniche e organizzative che il Responsabile è tenuto ad adottare, incluse quelle relative alla sicurezza del trattamento e alla gestione degli accessi ai sistemi.

I Responsabili del trattamento operano nel pieno rispetto dell'accordo di designazione, della normativa vigente e delle disposizioni del presente regolamento, assicurando che le attività loro affidate siano svolte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

L'eventuale ricorso a sub-responsabili è consentito solo previa autorizzazione del Titolare, generale o specifica, e il Responsabile non può avvalersi di soggetti ulteriori senza tale autorizzazione. I sub-responsabili devono essere designati con un atto conforme ai requisiti dell'art. 28 GDPR, assicurando che le istruzioni impartite dal Titolare siano integralmente rispettate lungo l'intera catena del trattamento.

Sono altresì disciplinati: finalità, istruzioni, misure di sicurezza, audit, tempi di conservazione, restituzione o distruzione dei dati a fine rapporto.

Art. 10 – Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali

L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e all'eventuale Responsabile del trattamento, se individuato.

Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti che svolgono attività rientranti nei compiti istituzionali del Comune e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale tecnicamente incaricato della manutenzione degli impianti o della pulizia dei locali, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle relative attività.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si attiene alle istruzioni operative previste nell'accordo di designazione della propria ditta quale Responsabile del trattamento e opera esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività tecniche richieste.

Gli addetti ad altre operazioni possono accedere ai locali solo previa autorizzazione del Titolare o in presenza di soggetti autorizzati al trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare stesso, fermo restando il divieto di accesso autonomo da parte di soggetti non autorizzati.

Ogni accesso ai locali deve essere effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza fisica e organizzativa previste dal Comune e, ove tecnicamente possibile, deve essere tracciato.

Art. 11 – Autorizzati al trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento individuano, in misura adeguata alle esigenze del servizio, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy. Gli autorizzati operano attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare o dal Responsabile del trattamento e trattano i dati esclusivamente nei limiti delle mansioni loro attribuite.

Per i sistemi di videosorveglianza destinati al monitoraggio del contesto urbano, gli autorizzati sono individuati prioritariamente tra il personale della Polizia Locale in servizio presso la Centrale Operativa, che, per esperienza, capacità e affidabilità, offre idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente ai soggetti formalmente autorizzati.

Nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, il Titolare può altresì individuare ulteriori soggetti autorizzati, compresi i responsabili dei servizi comunali competenti per le materie interessate e altri soggetti appositamente designati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

Con la lettera di autorizzazione sono assegnati ai singoli autorizzati i compiti, le modalità operative di utilizzo dei sistemi, il livello di privilegi attribuito, le prescrizioni in materia di sicurezza, il divieto di accesso in presenza di soggetti non autorizzati e gli obblighi di riservatezza.

È assicurata formazione e aggiornamento periodico su: finalità, divieti, sicurezza, gestione richieste e data breach.

Art. 12 – Amministratori di sistema e manutentori

Eventuali Amministratori di Sistema sono formalmente designati e operano secondo regole di minimizzazione, tracciamento e controllo periodico, nel rispetto del provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e successive modifiche.

I manutentori e fornitori accedono ai sistemi solo per il tempo strettamente necessario e, se possibile, con account temporanei o limitati, su richiesta o ticket e con registrazione delle attività.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

La raccolta delle immagini avviene mediante gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, configurati in modo da limitare le riprese alle sole aree strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Gli apparati possono consentire riprese a colori o in bianco e nero, con o senza funzioni di brandeggio o zoom, in base alla tecnologia installata, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Le immagini sono registrate esclusivamente laddove previsto dal presente regolamento e sono accessibili soltanto ai soggetti formalmente autorizzati dal Titolare del trattamento, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle istruzioni ricevute. Ogni accesso è tracciato secondo le procedure interne.

La conservazione delle immagini avviene per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nel presente regolamento e, comunque, per un periodo non superiore a 7 giorni dalla registrazione, salvo:

- a) richiesta scritta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- b) esigenze documentate della Polizia Locale nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria;
- c) necessità di conservazione ai fini dell'accertamento di specifici illeciti;
- d) festività, chiusure uffici, eventi straordinari, guasti o esigenze tecniche documentate.

In presenza di una delle esigenze di cui al comma precedente, le immagini sono conservate per il tempo strettamente necessario alla finalità specifica, mediante blocco del dato o riversamento su idoneo supporto informatico secondo le procedure interne adottate dal Comune.

Decorso il termine di conservazione, le immagini sono eliminate automaticamente tramite sovrascrittura o modalità equivalenti. In caso di cessazione del trattamento, i dati sono distrutti o resi definitivamente non intelligibili.

Le modalità di conservazione e cancellazione devono garantire la sicurezza del trattamento e impedire accessi non autorizzati, alterazioni, diffusioni o distruzioni non consentite, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, ivi incluse la protezione fisica degli apparati, la gestione dei privilegi di accesso e l'adozione di sistemi di logging conformi al principio di accountability.

Art. 14 – Obbligo di informativa

I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere sempre informati mediante informativa sul trattamento dei dati personali resa secondo la normativa vigente.

Nelle aree videosorvegliate è apposta un'informativa breve (primo livello), redatta in forma sintetica con funzione di preavviso, riportante almeno:

- a) la presenza del sistema di videosorveglianza, anche tramite un pittogramma facilmente riconoscibile (conforme al modello EDPB);
- b) l'identità del Titolare del trattamento;
- c) le finalità essenziali del trattamento;
- d) un rinvio diretto e chiaramente individuabile all'informativa completa, disponibile attraverso un link, un QR code o altro mezzo idoneo.

L'informativa breve è collocata in posizione visibile prima dell'ingresso nella zona videosorvegliata, in modo da consentire agli interessati di essere informati prima di essere eventualmente ripresi, e deve risultare chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Titolare mette a disposizione un'informativa estesa (secondo livello), in luogo facilmente accessibile all'interessato, anche attraverso il sito istituzionale del Comune e presso l'URP/Protocollo, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 13 GDPR e, ove applicabile, dalla disciplina speciale.

In occasione di eventi o attivazioni temporanee, resta fermo l'obbligo di adeguata informazione.

Art. 15 – Valutazione d'impatto (DPIA) e riesame

Il Comune effettua una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR quando il trattamento, per natura, contesto e finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, in particolare in caso di sorveglianza sistematica su aree accessibili al pubblico su larga scala o in presenza di tecnologie e funzionalità "evolute".

La DPIA è svolta prima dell'avvio o della modifica significativa del trattamento; è riesaminata periodicamente e comunque in caso di variazioni rilevanti (nuove aree, nuove finalità, nuove integrazioni, accessi remoti, analitiche video, ecc.).

Il DPO è coinvolto ai sensi dell'art. 35, par. 2, GDPR e le attività sono documentate agli atti.

Nei casi disciplinati dalla normativa vigente, è effettuata la consultazione preventiva con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 GDPR.

Art. 16 – Misure di sicurezza

Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio ai sensi dell'art. 32 GDPR, tra cui:

- a) autenticazione forte con credenziali personali, individuali e non condivise, e gestione dei privilegi di accesso;
- b) tracciamento e log degli accessi e delle operazioni rilevanti (visione, esportazione, cancellazioni tecniche);
- c) protezione degli apparati e della rete (segmentazione, firewall, VPN, cifratura delle trasmissioni e delle connessioni remote ove applicabile);
- d) cancellazione automatica a scadenza dei termini di conservazione;
- e) controllo degli accessi fisici ai locali, ai rack e agli apparati di registrazione;

- f)** collocazione dei monitor e degli altri dispositivi di visualizzazione in postazioni non accessibili a soggetti non autorizzati;
- g)** procedure per interventi di manutenzione (accessi minimizzati e, ove possibile, supervisionati);
- h)** procedure di gestione incidenti e violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Le telecamere sono configurate in modo da limitare le riprese alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico, evitando l'inquadratura di spazi privati o di aree non pertinenti alle finalità istituzionali del sistema. I dispositivi, siano essi fissi, orientabili, mobili o dotati di funzionalità aggiuntive, sono utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e configurati secondo i principi di necessità e proporzionalità.

È vietata qualunque forma di diffusione indiscriminata delle immagini. Ogni comunicazione a soggetti determinati avviene solo nei casi previsti dal presente Regolamento e dalla legge.

CAPO IV

DIRITTI, ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI

Art. 17 – Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, nei limiti compatibili con la natura del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza e con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Per esercitare i propri diritti, l'interessato presenta apposita richiesta al Titolare del trattamento, specificando le proprie generalità e fornendo informazioni sufficienti a individuare le immagini oggetto della richiesta, quali la data, l'orario anche approssimativo e il luogo dell'evento, secondo le modalità indicate nell'informativa completa. Le richieste possono essere presentate via PEC, e-mail o al Protocollo del Comune.

Il Titolare del trattamento può richiedere integrazioni qualora le informazioni fornite non consentano di individuare con ragionevole certezza le immagini richieste, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

Il Titolare provvede a riscontrare la richiesta ai sensi dell'art. 12 GDPR, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla natura del trattamento, dalle finalità istituzionali perseguite e dal periodo limitato di conservazione delle immagini, anche mediante diniego motivato quando previsto dalla normativa vigente.

Qualora non sia possibile soddisfare la richiesta senza incidere sui diritti di terzi o su esigenze di sicurezza e indagine, il Comune valuta il bilanciamento e adotta i provvedimenti conseguenti.

È riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) al fine di "congelare" le immagini ancora nel periodo di conservazione quando necessarie per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso la Polizia Locale conserva e mette a disposizione i dati per l'interessato o per l'Autorità procedente.

I contatti del DPO del Comune sono indicati nell'informativa estesa.

Art. 18 – Accesso alle immagini e alle registrazioni video

Il presente articolo disciplina l'accesso alle immagini e alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti esterni al Comune. L'accesso da parte dei soggetti autorizzati interni avviene secondo quanto previsto dagli artt. 10-14 del presente regolamento.

L'acquisizione dei filmati in copia è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge e nei limiti strettamente necessari alle finalità perseguite, fermo restando il tracciamento di ogni operazione di accesso mediante apposito Registro delle estrazioni.

1. Autorità giudiziaria e Polizia giudiziaria

Per finalità di indagine, l'acquisizione delle immagini in formato digitale è consentita all'Autorità giudiziaria e alla Polizia giudiziaria, dietro presentazione di specifica richiesta scritta, fatta salva l'urgenza prevista dalla normativa vigente.

2. Incidenti stradali

Nel caso di riprese relative a incidenti stradali, anche senza lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti e acquisiti dall'organo di Polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e tratta il relativo procedimento, previo invio di richiesta formale. L'accesso è regolato dalla normativa di settore e, ove richiesto, subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria; i filmati consegnati sono limitati ai momenti salienti con oscuramento dei terzi.

3. Richieste dei privati

Il privato interessato può richiedere alla Polizia Locale, entro 7 giorni dall'evento e a proprie spese, l'accesso a quanto ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e sull'accesso alla documentazione amministrativa (L. 241/1990), qualora dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, anche al fine della difesa dei propri diritti. Nel caso di documenti contenenti dati particolari o giudiziari, l'accesso è consentito solo nella misura strettamente indispensabile, nei termini previsti dall'art. 60 Codice Privacy.

Il Comune estrae e consegna solo le porzioni pertinenti, con oscuramento di terzi non coinvolti (volti, targhe, ecc.). In presenza di controinteressati, si procede alle comunicazioni previste dal DPR 184/2006.

4. Investigazioni difensive (art. 391-quater c.p.p.)

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere l'acquisizione dei filmati presentando: specifica richiesta formale, procura speciale, entro 7 giorni dall'evento e a proprie spese. I filmati vengono consegnati direttamente al difensore richiedente.

5. Richiesta di blocco delle immagini da parte della vittima di reato

Il cittadino vittima di un reato può richiedere alla Polizia Locale, entro 7 giorni dalla commissione dell'evento, il blocco delle immagini, previa presentazione di copia della denuncia/querela depositata presso qualsiasi Ufficio di Polizia giudiziaria. In tali casi, i filmati sono consegnati esclusivamente agli incaricati della Forza di polizia presso cui è stata sporta la denuncia/querela, secondo le procedure di polizia giudiziaria.

Il rilascio dei filmati è accompagnato da verbale di estrazione e consegna e può prevedere rimborso spese secondo atto dell'Ente.

Art. 19 – Comunicazione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune ad altro titolare del trattamento è ammessa quando prevista da una norma di legge o, nei casi consentiti, da regolamento.

In assenza di una disposizione normativa o regolamentare che preveda espressamente la comunicazione, essa è comunque consentita quando risulti necessaria ed esclusivamente finalizzata allo svolgimento di compiti di interesse pubblico o all'esercizio di funzioni istituzionali da parte dei soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1-bis e 2, del Codice Privacy.

Eventuali collegamenti o visibilità verso Forze di Polizia sono disciplinati da specifici atti o accordi, con definizione di ruoli, responsabilità e misure, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Le comunicazioni nei confronti delle autorità competenti che agiscono nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, incluse quelle connesse ad attività di prevenzione, accertamento o repressione di illeciti, avvengono nei soli casi previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità da essa stabilite.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Gli interessati possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, resta ferma la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR o di adire le competenti autorità giurisdizionali ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR.

Ai fini del procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio competente in relazione alla materia trattata.

È esclusa la possibilità di accesso civico generalizzato alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

I contatti del DPO del Comune sono indicati nell'informativa estesa e sul sito istituzionale dell'Ente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Allegati tecnici

Al fine di dare attuazione al presente regolamento, il Comune può adottare uno o più allegati tecnici, riservati e non soggetti a pubblicazione, contenenti indicazioni operative, specifiche tecniche o procedurali relative ai sistemi di videosorveglianza.

Gli allegati tecnici possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) la collocazione, l'orientamento e le principali caratteristiche delle telecamere (Elenco siti di ripresa);
- b) le valutazioni di conformità delle aree riprese e le verifiche relative ai principi di necessità e proporzionalità;
- c) le caratteristiche tecniche degli apparati, le configurazioni di sicurezza e le misure di protezione fisica e logica;
- d) i ruoli e le attività dei soggetti coinvolti nella gestione del sistema;
- e) i fac-simile della cartellonistica “Area videosorvegliata”;
- f) l’informativa completa sul trattamento dei dati personali (secondo livello) e le eventuali informative specifiche;
- g) il modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- h) il verbale di estrazione e consegna supporto;
- i) il registro accessi e estrazioni;
- j) ogni altra procedura, modello o documento operativo necessario a garantire il corretto funzionamento e la gestione del sistema di videosorveglianza.

Gli allegati tecnici sono adottati e aggiornati con determinazione del responsabile del servizio competente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e senza necessità di deliberazione consiliare, salvo che l’aggiornamento incida su aspetti aventi natura regolamentare.

Gli allegati tecnici costituiscono parte integrante e attuativa del sistema di videosorveglianza e devono essere mantenuti aggiornati, coerenti con la normativa vigente e conservati in modo sicuro.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

Le modifiche al presente regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale. Restano invece aggiornabili con determinazione del responsabile del servizio competente gli allegati tecnici di cui all’art. 22, senza necessità di revisione regolamentare.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione consiliare che ne dispone l'approvazione e determina la contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari in materia di videosorveglianza.

Al regolamento sono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.